

Torino, 20/10/2022

Gentili Clienti
Loro sedi

Circolare n. 8/2022

Oggetto: Indennità una tantum 150,00 Euro per i lavoratori dipendenti – D.L. 23/09/2022, n. 144.

Gentili Clienti,

il **decreto Aiuti ter** ha previsto il riconoscimento, in automatico e per il tramite i datori di lavoro, di una nuova **indennità una tantum** in favore di determinate categorie di soggetti.

L'indennità è di importo pari a **150 euro** e spetta ai lavoratori subordinati, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, che non abbiano percepito un'altra indennità equipollente. Il bonus non costituisce reddito ai fini fiscali, non rileva ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

L'INPS ha pubblicato la circolare n. 116 del 17 ottobre 2022 con cui detta le istruzioni operative per l'erogazione del bonus nel **LUL di novembre 2022**.

❖ **Destinatari dell'indennità una tantum**

L'indennità spetta ai **lavoratori dipendenti** aventi una retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella competenza del mese di novembre 2022 **non superiore a 1.538 euro**. L'erogazione avviene unitamente alla **retribuzione ordinaria** erogata nella competenza del mese di novembre 2022, con esposizione esplicita nel relativo LUL in favore delle seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori dipendenti;
- lavoratori stagionali, intermittenti, somministrati;
- co.co.co.;
- dottorandi e assegnisti di ricerca iscritti alla Gestione Separata;
- lavoratori dello spettacolo;
- dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

❖ **Modalità di riconoscimento**

Il lavoratore è tenuto a presentare, al proprio datore di lavoro, una dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all'art. 19, commi 1 (*titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022) e 16 (nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza)* del decreto Aiuti ter.

L'indennità deve essere erogata al lavoratore anche nel caso in cui la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali), fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro da verificare in denuncia contributiva UNIEMENS all'elemento "RetribTeorica".

Distinti saluti.

Lo Studio